



R.G. 4/2021



TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
Sezione II Civile e Fallimentare

riunito nella camera di consiglio nelle persone dei Sig.ri Magistrati:

dott. Dario Giuseppe Papa

Presidente

dott. Ida Carnevale

Giudice

dott. Giulia Tagliapietra

Giudice relatore

ha pronunciato il seguente

DECRETO

visto il ricorso depositato in data 5 luglio 2021 con cui **PMR S.r.l. in liquidazione** (C.F. e P.IVA 02831880121), corrente in Varese, via Magatti n. 2, in persona del suo liquidatore Sig.ra Rosanna Mattioli, rappresentata e difesa dall' Avv. Roberto Vagaggini (C.F. VGGRRT57R17L682E), del Foro di Varese, e dal Dott. Marco Broggin (C.F. BRGMRC62E17L682H), dottore commercialista dell'Ordine di Varese, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Roberto Vagaggini in

Varese, via Morazzone n. 5, ha proposto domanda ex art. 161, comma 6, l.fall., riservandosi di presentare entro un assegnando termine la proposta definitiva, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 161 l.fall.;

rilevato che la ricorrente ha allegato al ricorso i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi nonché l'elenco dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti;

considerato che il Collegio è chiamato a una valutazione preliminare di competenza e di sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi di accesso alla procedura di concordato preventivo;

ritenuto che dalla documentazione emerge la sussistenza del presupposto soggettivo di fallibilità e di quello oggettivo della ricorrenza di uno stato di crisi richiesti per l'accesso alle procedure di concordato preventivo e/o di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti, nonché la competenza di questo Tribunale a decidere sulla domanda in ragione del Comune ove è ubicata la sede principale della ricorrente, essendo esso ricompreso nel circondario del Tribunale di Varese;

rilevato come sia stata altresì dimostrata la sussistenza dei poteri dell'organo amministrativo ai fini della proposizione della domanda;

rilevato che la ricorrente non ha presentato nei due anni precedenti altra domanda ai sensi del sesto comma dell'art. 161 l.fall.;

rilevato come risulta pendente procedimento prefallimentare promosso dalla Procura della Repubblica di Varese, rubricato al n. 34/2021 R.G.;

osservato, sul punto, come *“la domanda di concordato preventivo ed il procedimento prefallimentare debbono essere coordinati in modo da garantire che la soluzione negoziale della crisi, ove percorribile, sia preferita al fallimento. Pertanto, ove siano contemporaneamente pendenti dinanzi ad uno stesso ufficio giudiziario, gli stessi possono essere riuniti ex art. 273 c.p.c., anche di ufficio, consentendo una siffatta riunione di raggiungere l'obiettivo della gestione coordinata”* (Cass., n. 4343/2020) e che, in conformità al predetto principio, si è provveduto alla riunione delle due procedure in questione, come da verbale d'udienza del 6.7.2021;

ritenuto che possa dunque accogliersi la richiesta di concessione di termine, da fissare in concreto, tenuto conto dell'operatività del termine di sospensione feriale, alla luce del tenore della domanda e di quanto emergente dalla documentazione allegata, come indicato in dispositivo;

rilevato come, ai sensi dell'art. 161, comma 10, pendendo procedimento per la dichiarazione di fallimento il termine non può essere superiore a 60 giorni;

ritenuto che in base alla circostanze allegate e documentate dalla ricorrente sia opportuno disporre la nomina di un commissario giudiziale ai sensi dell'art. 161, comma 6, con la conseguente fissazione di una cauzione per le spese di procedura;

rilevato che ai sensi dell'art.161 ottavo comma 1.fall., il ricorrente è tenuto a specifici obblighi informativi periodici durante il tempo assegnato per l'integrazione della domanda, per brevità indicati direttamente in dispositivo;

P.Q.M.

Visto l'art. 161, commi 6 e 8, 1.fall.;

concede alla Società ricorrente termine sino al **5 ottobre 2021** per la presentazione di una proposta definitiva di concordato preventivo (con il piano e la documentazione completa di cui ai commi secondo e terzo di tale norma) o di una domanda di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti;

nomina un commissario giudiziale nella persona del **dott. Roberto Brega** il quale dovrà vigilare sull'attività che la società ricorrente andrà a compiere fino alla scadenza del suddetto termine, riferendo immediatamente al Tribunale ogni fatto costituente violazione degli obblighi di cui agli artt. 161 e 173 1.fall. e degli altri obblighi sottoindicati;

dispone che la ricorrente:

- entro il termine di quindici giorni dall'avvenuta comunicazione del presente decreto depositi la somma di € 15.000 presumibilmente necessaria per effettuare il pagamento del compenso dovuto al commissario giudiziale e per sostenere le altre eventuali spese del procedimento, effettuando il relativo versamento su un conto corrente intestato alla procedura;
- entro il 5 settembre 2021 e successivamente ogni 30 giorni depositi una relazione in cui riferisca in merito all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano nonché un'aggiornata relazione relativa alla gestione finanziaria, intesa come rendiconto della manifestazione numeraria di tutti gli accadimenti aziendali, siano essi di natura economica che

finanziaria, intervenuti nella situazione della impresa e che abbiano comunque l'effetto di incidere sulle sue capacità patrimoniali, proponendo altresì il raffronto tra i flussi dei periodi contigui al fine di far emergere il risultato della gestione corrente, relazione quest'ultima che dovrà essere pubblicata entro il giorno successivo nel Registro delle Imprese a cura del cancelliere;

dispone che la società trasmetta la relazione sopraindicata al Commissario Giudiziale il quale dovrà riferire in merito;

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli altri adempimenti di rito.

Così deciso in Varese nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile in data 21.7.2021.

Il Presidente

Dott. Dario Giuseppe Papa